

**SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, CREATIVO, CULTURALE,  
SPETTACOLO: ISTRUZIONI INPS PER COMPILARE LE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE DELLE  
ISTANZE PERVENUTE DALL' 11 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2021**

L'art. 43 del d.l. 25/5/2021 n. 73 <sup>[\*]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106 - ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Di conseguenza l'INPS, con:

- a) la circolare 21/9/2021 n. 140, ha fornito i primi chiarimenti per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021);
- b) la circolare 11/11/2021 n. 169, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 *final* dell'8 novembre 2021, ha ampliato l'elencazione dei codici Ateco di cui all'Allegato n. 1 della citata circolare n. 140/2021 (e pertanto la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l'agevolazione introdotta dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021) e quindi diramato ulteriori indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2021);
- c) il messaggio 10/1/2022 n. 96, ha:
  - 1) comunicato che le istanze telematiche pervenutegli tra l'11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il successivo 16 dicembre (termine ultimo del loro invio) sono state elaborate: il loro esito e l'importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata;
  - 2) fornito le seguenti istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

**Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame**

Con specifico riferimento all'importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l'INPS, al fine di controllare la spettanza dell'esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all'inquadramento previdenziale di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
- ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021, per l'ammontare degli esoneri richiesti;

- ha verificato la coerenza dell'importo dichiarato in domanda con l'esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l'importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l'ammontare dell'agevolazione calcolata dall'Istituto, ne stata autorizzata la fruizione nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale godute nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 <sup>[\*\*]</sup> (istanza "accolta").

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l'importo richiesto nell'istanza on line sia risultato superiore rispetto all'ammontare dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'INPS, è stato autorizzato solo quello calcolato dall'Istituto (istanza "accolta parziale"). Laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'INPS non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 96/2022 (e quindi il entro il 9 febbraio 2022), una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell'ammontare dell'esonero. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "**SOST.BIS\_ES**", presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni". A tale fine, il modulo "**SOST.BIS\_ES**" è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all'interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell'esonero per un ammontare superiore. Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali INPS potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l'ammontare dell'esonero nei limiti di quanto richiesto nell'istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un'unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l'avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione. La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell'Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a farlo. L'esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l'esistenza di domande da riesaminare accedendo al "Portale delle Agevolazioni", modulo "**SOST.BIS\_ES**", e usando il filtro di ricerca "da riesaminare".

L'importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l'esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

**Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione  
<PosContributiva> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 43 del d.l. n. 73/2021, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "L553" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e, nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto **nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022**. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell'esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

**Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la  
compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens**

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell'esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 e fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;

- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “25”, avente il significato di “**Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell'esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l'elemento <V1\_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, a eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell'esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l'elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

[\*] **Art. 43 del d.l. n. 73/2021**

**Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo**

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.

[\*\*] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell'ammontare dell'esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1 gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare INPS n. 169/2021.